CAMERA DEI DEPUTATI

N.314

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE che modifica la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (314)

(articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96)

Trasmesso alla Presidenza il 27 dicembre 2010

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/14/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 94/19/CE RELATIVA AI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI PER QUANTO RIGUARDA IL LIVELLO DI COPERTURA E IL TERMINE DI RIMBORSO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2009;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, recante attuazione della direttiva 94/19/CE relativa i sistemi di garanzia dei depositi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385)

1. All'articolo 96-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   " 5. Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.";

   b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   " 7. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 83, comma 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.".

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.